



Pubblicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente in data _____.

DDG n. 1687/2020

Procedura di selezione del contraente, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli edifici in proprietà o in uso al Politecnico di Torino

CIG 84578159BA

CUI S00518460019202000020

Provvedimento di annullamento in autotutela

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che

- con Decreto della Direttrice Generale n. 1474/2020 del 01.10.2020 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, la procedura in titolo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016;
- entro il termine previsto dalla RDO pubblicata sul portale MePA per la presentazione delle offerte (h. 12,00 del giorno 26.10.2020) non sono pervenute offerte.

Preso atto che

- la Legge 120/2020 di conversione del c.d. d.l. Semplificazione (d.l. 76/2020), al fine di salvaguardare la stabilità occupazionale e reddituale minata dalla pandemia da Covid-19, ha modificato l'art. 8, comma 5 del d.l. 76/2020, specificando (lett. 0a-bis) che "*le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50*";
- l'art. 50 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per gli affidamenti di appalti o concessioni, di lavori, servizi e forniture diversi da quelli aventi natura intellettuale, con specifico riguardo ai settori *labour intensive* (o ad alta intensità di mano d'opera, ossia quelli in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto), i bandi, gli avvisi o gli inviti ... omissis ... devono prevedere specifiche clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato per ciascuna attività;
- con il d.l. Semplificazione, l'applicazione delle clausole sociali è divenuta obbligatoria anche per gli appalti sotto soglia, che prima della modifica in esame era prevista come mera facoltà della Stazione Appaltante.

Tenuto conto che

- l'Amministrazione, nel riesaminare gli atti di gara alla luce della normativa richiamata, si è resa conto di non aver previsto come obbligatoria la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente;
- prima del termine di scadenza delle offerte, la Stazione Appaltante ha provveduto a revocare la procedura sulla piattaforma MePA, dando atto che avrebbe pubblicato il relativo provvedimento di annullamento in autotutela e bandito una nuova gara recependo l'obbligatorietà della clausola sociale.

Considerato che

- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;



- l'art. 21- nonies, c. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” ss.mm.ii., prevede che “*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole (...omissis...)*”;
- si è provveduto ad annullare la gara MePA relativa al servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli edifici in proprietà o in uso al Politecnico prima del termine di presentazione delle offerte per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di annullamento in autotutela.

Tutto ciò premesso e considerato

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con DR 774 del 17.07.2019;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013 ed il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 24.02.2016;
- Visto il DDG n. 1474/2020 del 01.10.2020;
- Visti tutti gli atti di gara.

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- disporre l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, c. 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., del DDG n. 1474/2020 del 01.10.2020 di indizione della procedura in titolo e di tutti gli atti di gara da esso approvati;
- considerare, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., conclusa la procedura in titolo;
- dare atto che, non essendo pervenute offerte alla data di revoca della procedura, nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di annullamento in autotutela;
- stabilire che, a seguito della revisione della documentazione di gara, con apposito provvedimento, sarà bandita una nuova procedura ad evidenza pubblica;
- procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento;
- pubblicare il presente atto nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del portale di Ateneo e secondo le altre forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Torino, 28 ottobre 2020

La Direttrice Generale
Dott.ssa Ilaria Adamo

AF/ag